

N. R.G. 922/2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VARESE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

- N. 29 2/1 Sent

N. 922/09 R.G.

N. 2099 R.G.

N. 434 Rep.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Sala,  
ha pronunciato la seguente

**OGGETTO**  
Pro quita

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **922/2009** R.G. promossa  
da:

**FRANCESCO BROVELLI, GIOVANNA BROVELLI, MARIA**  
**ANGELICA BROVELLI, SAVINA BROVELLI**, con il patrocinio  
dell'avv. **MARINA CURZIO**

-attori-

contro

**CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI MAGGIORE,**  
**COMABBIO, MONATE E VARESE**, in persona del rappresentante  
legale *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Albè e **MARCO**  
**MAZZINI**

-convenuto-

**CONCLUSIONI**

**per parte attrice:** vd. fogli nn. 2-3;

**per parte convenuta:** vd. foglio n. 4;

AVVOCATO MARINA CURZIO  
VIA ... 11 ...  
... 1305 ...  
...

COPIA  
5/12/16

**TRIBUNALE CIVILE DI VARESE**

**G.U. Dottor Sala**

Nella causa promossa da:

**INDICO BROVELLI, GIOVANNA BROVELLI I, MARIA  
ALESSANDRA BROVELLI e SAVINA BROVELLI**

- attori -

Avvocato **Marina Curzio**

contro

**Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio,  
Monate e Varese**

- convenuto -

Avvocati **Alessandro Albè** **Albè**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI  
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI**

Voglia il Tribunale adito, con sentenza esecutiva, giudicare

**NEL MERITO:**


- accertare e dichiarare, per le causali indicate in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, che il terreno individuato al mappale **...** N.C.E.U. del Comune di **...** di proprietà degli attori, il cui confine corrisponde al piede del muro di controriva esistente dal 1938, come derivabile dal processo verbale di delimitazione di confine - Ufficio del Genio Civile 10.10.1950 ha formato oggetto di usurpazione da parte del Consorzio convenuto, che lo ha occupato abusivamente sin dal 13.5.1985; per l'effetto condannare il Consorzio convenuto al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti.

patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'indebita appropriazione, e conseguentemente, all'indebita occupazione del terreno identificato al mappale di che trattasi a far data dal 13.5.1985 sino alla sentenza nella misura e secondo i parametri precisati, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo, nonché alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a (infondato) titolo di "canone di concessione", con tutti gli accessori, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.

Varese, 5 novembre 2010

Avvocato **[REDACTED]**



Avv. ALESSANDRO ALBÉ  
Via G. Ferraris, n. 7  
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
Tel. 0331.677674 - 631460  
Fax 0331.324220

Avv. Prof. ALDO TRAVI  
Via G. Ferraris, n. 7  
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
Telefono (0331) 631460 - 677674  
Fax (0331) 324220

TRIBUNALE DI VARESE

Causa civile n. 922/2009 promossa da

[REDACTED] = attori = avv. [REDACTED]

contro

Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese = convenuto = avv. ti Albé, [REDACTED]

Precisazione delle conclusioni per il Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

Il Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese chiede che il Tribunale:

- in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande proposte dagli attori per incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c., essendo competente a decidere la presente controversia il Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Lombardia e/o per difetto di legittimazione passiva del Consorzio convenuto;
- in via principale, respinga le domande degli attori in quanto infondate;
- in via subordinata, per l'ipotesi in cui le domande degli attori non venissero ritenute inammissibili e/o infondate, si chiede che la domanda di condanna del Consorzio di natura risarcitoria e restitutoria sia limitata al periodo di tempo e agli importi effettivamente percepiti dal Consorzio e dal Comune di Laveno Mombello dall'anno 2001 in poi, e fatta salva la prescrizione eventualmente già maturata;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Busto Arsizio-Varese, 5 novembre 2010

(avv. Alessandro Albé) [REDACTED]

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2008, [redacted], [redacted], [redacted] convenivano innanzi al Tribunale di Varese il Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese al fine di sentire accertare il diritto di proprietà vantato sul terreno sito nel Comune di [redacted], meglio identificato al N.C.E.U. del medesimo comune, al foglio n. 94 part. [redacted] con conseguente condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno patito in esito all'occupazione illegittima del fondo.

Adducevano gli attori che con sentenza del Pretore di Varese, sezione distaccata di Gavirate, pronunciata in esito ai procedimenti riuniti nn. 3104/1991 e 3558/1991 R.G., l'autorità giudiziaria si era già pronunciata sul diritto di proprietà rivendicato nell'odierno giudizio e che in ogni caso si era già espressa in proposito l'autorità amministrativa nel lontano 1951, quando provvedeva con atto formalmente assunto dal Prefetto di Varese a delimitare il confine tra la proprietà privata e il demanio idrico.

Costituendosi in giudizio, il Consorzio adduceva la natura demaniale del terreno indicato in citazione portando a riprova del proprio asserto i provvedimenti amministrativi emessi dall'autorità competente che disponeva di esso mediante concessione rilasciata in favore di soggetti privati. In via pregiudiziale, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale Ordinario adito, appartenendo la cognizione della controversia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, ed eccepiva, ancora in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva del consorzio convenuto, rappresentando che esso non aveva titolo per interloquire sulla proprietà del bene oggetto di controversia, ricoprendo la sola funzione di ente gestore delle aree demaniali. Quanto alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese, sezione distaccata di Gavirate, rendeva noto che in tale sede il giudicante non si era pronunciato in merito alla proprietà con effetto di giudicato, in quanto l'azione promossa aveva natura possessoria e pertanto la cognizione di ogni profilo relativo a questioni petitorie gli era preclusa. In ultimo sottolineava come gli attori avessero già riconosciuto il carattere demaniale del bene conteso, avendo richiesto ed ottenuto concessione per l'occupazione della relativa area. Il consorzio convenuto concludeva pertanto per l'accoglimento delle eccezioni pregiudizialmente dedotte e, nel merito, per la reiezione delle domande avverse.

Sebbene gli attori avessero inizialmente incardinato l'odierno procedimento avanti alla sezione distaccata di Luino (R.G. n. 103/2008), il Presidente del Tribunale disponeva che la causa venisse trasmessa alla sede principale sul presupposto che essa avesse per oggetto una controversia concernente un fondo non ricompreso nell'ambito territoriale tabellarmente attribuito alla sezione suddetta.

All'udienza del 4 febbraio 2010, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Rassegnate le conclusioni, all'udienza del 5 novembre 2010 il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 281 *quinquies*, primo comma, c.p.c.

\*\*\* \* \*\*\*

E' opportuno premettere che a seguito dell'abolizione dello *ius poenitendi* le domande formulate *in limine litis* non possono più essere modificate ovvero alterate in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto, in caso di interpolazione delle stesse, esse devono delibarsi nella formulazione originaria.

Quanto, invece, all'eccezione pregiudiziale di incompetenza dedotta dal Consorzio, deve osservarsi che essa è tempestiva, essendo stata sollevata sin dalla costituzione in giudizio, avvenuta nel rispetto del termine stabilito ex art. 166 c.p.c., nonché fondata e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.

Invero, ai sensi dell'art. 140 lett. a)-b) R.D. 1775/1933, rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie che concernono la demanialità delle acque e le controversie vertenti sui limiti dei corsi o bacini, dei loro alvei e delle loro sponde.

Gli attori ritengono, tuttavia, che la domanda esuli da tale ambito, poiché avrebbe per oggetto l'accertamento del diritto di proprietà, in capo ad un privato, di un terreno che non sarebbe collocato in prossimità di alcun bacino né sulla sponda di alcun lago e sostengono che in esito al giudizio, l'assetto del bacino lacuale, i suoi confini e l'estensione delle spiagge che lo circondano non subirebbero alcuna significativa alterazione. Secondo l'assunto di parte attrice, la controversia, pertanto, non riguarderebbe la qualità di bene demaniale del terreno, ma unicamente la configurabilità di un diritto in capo all'amministrazione pubblica di pretendere il pagamento di un canone di concessione in relazione ad un bene che appartiene alla sfera giuridica di un privato.

Il consorzio convenuto sostiene invece che la controversia verta sulla natura demaniale del terreno *de quo*, che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, sarebbe parte integrante del demanio idrico.

Per evitare inutili fraintendimenti, è, inoltre, opportuno premettere che l'autorità giudiziaria non si è mai pronunciata con declaratoria destinata a produrre effetto di giudicato in merito alla titolarità del bene conteso, in quanto il profilo relativo all'occupazione del fondo da parte del consorzio è stato sollevato unicamente in sede possessoria, procedimento che, come noto, è soggetto al perentorio divieto di proporre questioni di carattere petitorio.

Escluso pertanto che sul tema si sia formato un giudicato, deve dunque ritenersi che nell'odierno procedimento sia controversa l'appartenenza al demanio idrico lacuale del terreno oggetto di vertenza e ciò in ragione dell'assunto difensivo adottato dall'ente convenuto. Per decidere la domanda principale diretta ad ottenere una declaratoria di proprietà del bene in capo ai soli attori è, infatti, preliminarmente necessario accertare se il terreno oggetto di concessione amministrativa sia incluso nel demanio idrico lacuale, in quanto tuttora soggetto ad essere sommerso dalle piene ordinarie, ovvero se ne sia escluso, perché posto al di sopra del livello di massimo invaso. Chiarisce, invero, il giudice di legittimità che "rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e non anche le sponde e le rive esterne che, potendo essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi", oltre agli immobili che per l'opera dell'uomo, cioè per sua destinazione, assumono natura di pertinenza di tali ambienti (Cass. 12701/1998).

Tali essendo i termini della controversia, reputa il giudicante che il procedimento odierno attenga all'accertamento della riconducibilità del terreno menzionato in citazione al demanio idrico, questione che in quanto tale appartiene interamente alla competenza del Giudice specializzato, ai sensi dell'art. 140, lett. b), RD 11-12-1933 n. 1775, come ha recentemente statuito il Supremo Collegio in una fattispecie analoga (cfr. Cass. 11348/2003). Né giova, in contrario, addurre che il bene sarebbe necessariamente di natura privata in base ad un peculiare atto amministrativo stilato dall'amministrazione nel lontano 1951, giacché laddove l'ente pubblico contesti detta qualificazione, sostenendo l'appartenenza al demanio lacuale del terreno, la controversia deve ritenersi inevitabilmente

attratta alla competenza del giudice specializzato, sola autorità legittimata a definire il profilo sollevato.

In ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per operare la compensazione integrale delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario adito, competente essendo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano;
- fissa, per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice come sopra dichiarato competente, il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.

Varese, così deciso il 22.2.2011

Il Giudice  
*Stefano Sala*  
dot. Stefano Sala

Depositato in Cancelleria Civile

Oggi, **24 FEB 2011**



IL LEGALIS  
Dr. *[Signature]* Milano